



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente

Prot. n. **0056579**

Reg. Ord. n.

00627

Data

06 dicembre 2011

OGGETTO: annullamento certificato di destinazione urbanistica prot. n. 050738, rilasciato il 28 ottobre 2008, su richiesta del sig. Menga Oronzo.

Il Dirigente

PREMESSO che il 28 ottobre 2008, su richiesta del sig. Menga Oronzo (nato a Monopoli il 19 ottobre 1948 ed ivi residente e domiciliato in contrada Chiesa dei Morti n. 553/c) è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 050738 *“per uso piccola proprietà contadina”*, allegato – in copia – al presente atto, per costituirne parte integrale e sostanziale.

ACCERTATO che, in seguito all’acquisizione dall’Agenzia del Territorio delle mappe catastali (in formato digitale cxf) – aggiornate al 29 aprile 2009 – e della loro sovrapposizione alla cartografia digitalizzata del P.R.G. vigente all’epoca, è stato constatato che il certificato di destinazione urbanistica di cui sopra, contiene una inesattezza e, precisamente, la destinazione urbanistica dei terreni, è stata riportata come: **“area per verde pubblico – art. 23 N.t.a. del P.r.g.”**, anziché come **“area per verde pubblico attrezzato – art. 24 N.t.a. del P.r.g.”** come correttamente riportato nei certificati di destinazione urbanistica, relativi agli stessi immobili, rilasciati a Licci Marcello, in data 7 maggio 2009 prot. 022989, nonché all’Agenzia delle Entrate (ufficio di Bari 1) in data 30 giugno 2009, prot. n. 033535, allegati – in copia – al presente atto, per costituirne parte integrale e sostanziale.

DATO ATTO

- che proprio prima della redazione di quest’ultimo c.d.u. – in considerazione delle rilevanza della richiesta e dell’acclarata circostanza del riprodursi di domande di certificazioni attinenti la medesima area – è stata effettuata una più approfondita e puntuale verifica, anche con l’ausilio di strumenti informatici, della destinazione urbanistica dell’area di cui trattasi;

- che la vetusta tavola grafica in cartaceo (Tav. n. 2 del P.r.g. scala 1:10.000), in base alla quale fu redatto il certificato, riportava sui terreni oggetto della certificazione *semplicemente* un simbolo grafico (bandierina) che identificava e differenziava la destinazione **verde pubblico attrezzato** da quella a **verde pubblico**, inducendo così in errore il redattore del certificato;
- che la successiva trasposizione digitale ha reso più evidente la distinzione tra **verde pubblico** e **verde pubblico attrezzato** sostituendo al simbolo un diverso – e più evidente – tematismo grafico dell’area e consentendo, così, di rilevare l’errore commesso;
- che – tempestivamente – la circostanza fu notificata al sig. Menga Oronzo (racc. a. r. n. 02771 del 01/06/2009) al quale, contestualmente, si comunicava anche l’avvio – ex art. 8, L. 241/90 – della procedura di annullamento del certificato.

RITENUTO che sussistano, quindi, le ragioni, di opportunità e di merito, per procedere all’annullamento del c.d.u. prot. n. 050738, indicato in premessa, attesa la non conformità dell’atto alla normativa vigente all’epoca (Norme tecniche di attuazione della Variante Generale al P.R.G., adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 722 del 24 marzo 1977.

LETTA la nota dell’avv. Donato Netti, in nome e per conto di Menga Oronzo, pervenuta al Comune il 30 giugno 2009 (prot. 34848/07.07.2009), e – nel merito della stessa – ritenuto:

- - che le mappe catastali non abbiano alcuna rilevanza rispetto alla destinazione urbanistica dei terreni ma siano semplicemente uno strumento identificativo degli immobili, il cui formato digitale consente una più precisa ed attenta rilevazione;
- - che le classificazioni “verde pubblico” e “verde pubblico attrezzato” afferiscono, pur nella diversità degli interventi edilizi previsti, comunque, ad opere pubbliche e/o di pubblico interesse;
- - che all’epoca della redazione del certificato di cui trattasi era stato adottato il Piano Urbanistico Generale (delibera consiliare n. 110 del 22 dicembre 2007), che le relative norme tecniche di attuazione avevano mutato la destinazione urbanistica degli immobili in esame (come correttamente riportato nel certificato n. 50738/2008, più volte citato) e che tale innovazione è da ritenersi prevalente rispetto alla precedente destinazione del P.R.G. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 12, comma 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 13, della Legge Regionale Puglia 20/2001, recante “misure di salvaguardia”.

Visti:

- il TESTO UNICO sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 (G.U. n. 227 del 28 agosto 2000, Supplemento Ordinario n. 162);

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre 2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 22/6/09 esecutiva con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione.

Per quanto in premessa

ANNULLA

per autotutela, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-septies e segg., della Legge 7 agosto 1990, n.241, il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 050738 rilasciato il 28 ottobre 2008.

DISPONE

del presente provvedimento:

- a) la notifica, nei modi e termini di legge e perché ne abbia piena e legale conoscenza, al sig. Menga Oronzo, nato il 19/10/1948 a Monopoli ed ivi residente e domiciliato alla contrada Chiesa dei Morti n. 553/c;
- b) la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c) l'inserimento nel Registro Ordinanze.

AVVERTE

che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Il Dirigente
(ing. Amedeo D'Onghia)

